

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 680

## PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato MARTINAT

Disposizioni in materia di danno alla persona  
e di tutela risarcitoria delle vittime

*Presentata l'11 giugno 2001*

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge introduce nel libro quarto del codice civile un titolo autonomo (titolo IX-*bis* recante « Danni non patrimoniali »), dedicato interamente ai danni non patrimoniali. Tale scelta, oltre ad essere ispirata all'opportunità di attribuire un *corpus* unico ai danni non patrimoniali, è dettata *in primis* dalla necessità di evitare equivoci circa la risarcibilità dei danni non patrimoniali a seconda che si versi nel campo della responsabilità contrattuale o extra-contrattuale. L'unica differenza che rimane a livello di danni risarcibili tra i due differenti tipi di responsabilità è data dal mancato richiamo da parte dell'articolo 2056 del codice civile all'articolo 1225 del medesimo codice (Prevedibilità del danno). In secondo luogo tale scelta è giustificata dall'opportunità di ricondurre definitiva-

mente lo schema risarcitorio alla bipolarità tra danni patrimoniali e danni non patrimoniali, in linea con gli altri sistemi giuridici europei e con la risoluzione n. 7-75 del Consiglio dei ministri del Consiglio d'Europa.

Si è mantenuta la distinzione tra danno biologico e danno morale, malgrado questa bipartizione sia una caratteristica riscontrabile solo nel nostro sistema giuridico e lasci spazio a possibili duplicazioni nel risarcimento dei danni non patrimoniali. Siffatta distinzione viene espressamente prevista nel nuovo articolo 2059 del codice civile, laddove si precisa che nel danno morale rientra qualsiasi pregiudizio ingiusto, che non è già ricompreso nel danno biologico o nel danno patrimoniale. In questo modo il danno morale, in presenza di danno biologico, non diventa una sorta

di frazione aggiuntiva del danno biologico, liquidata quasi automaticamente, dovendo invece essere osservato, al chiaro fine di evitare duplicazioni, il requisito, espressamente previsto, della diversità del danno morale dal danno biologico: ciò che viene già risarcito a titolo di danno biologico non può essere risarcito anche a titolo di danno morale, e viceversa. Rimane peraltro ferma la possibilità per il giudice di procedere ad un contemperamento, a livello di liquidazione, tra le due voci di danno, giungendo eventualmente a liquidare una somma globale a titolo di danni non patrimoniali, come ad esempio avviene già in Inghilterra con le distinte voci del *pain and suffering* e della *loss of amenity*.

Il risarcimento del danno morale è stato svincolato dall'esistenza del reato, essendo in questi anni emersa l'inadeguatezza del vigente articolo 2059 del codice civile, come ampiamente è dimostrato dalla storia del danno biologico e dalle istanze successive a favore della frantumazione della tradizionale categoria del danno non patrimoniale (ad esempio il dibattito sul danno esistenziale). Per il risarcimento del danno morale non si richiede tuttavia la sussistenza di un fatto illecito, ben potendosi avere pregiudizi morali derivanti da responsabilità contrattuale. Non è, altresì, prevista la soglia-limite della gravità dell'offesa, potendo tale requisito produrre effetti restrittivi indesiderati. È invece richiesta l'ingiustizia del pregiudizio morale, requisito che circo-scrive comunque, con buona pace per coloro che temono uno straripamento delle ipotesi risarcitorie del danno morale, l'ambito delle fattispecie in cui tale danno può essere riconosciuto. Si deve peraltro osservare, rinviando al punto precedente, che l'eliminazione del requisito dell'offesa grave non comporta, come da altri sostenuto, il rischio che il danno morale venga a confondersi con il danno biologico.

Per la liquidazione del danno morale, fermo restando il principio generale della valutazione in via equitativa, si prevede che il giudice consideri una serie di indici,

tra cui quelli elencati al secondo comma del nuovo articolo 2059.

Si prevedono, inoltre, all'articolo 2, comma 3, della presente proposta di legge, dei criteri particolari per la liquidazione del danno morale, quando tale danno sia collegato ad una menomazione dell'integrità fisica e/o psichica. Se da un lato, per facilitare anche il raggiungimento di accordi transattivi tra le parti e comunque per individuare un valore base uniforme del danno morale, si è prevista la correlazione tra danno biologico e danno morale nella misura tra un terzo e un mezzo, dall'altro lato tale correlazione è stata posta solo come mera presunzione, « superabile » senza limitazioni, avendo riguardo per ogni circostanza idonea a supportare una liquidazione del danno morale più elevata della misura del 50 per cento del danno biologico, con la conseguente possibilità di giungere anche ad una liquidazione totalmente indipendente dalla somma risarcita a titolo di danno biologico. Del resto, la stessa esperienza medico-legale dimostra come sia arbitrario legare in modo inscindibile danno morale e danno biologico. È sembrato inoltre che il limite per cui il danno morale non potrebbe essere liquidato in misura superiore al 50 per cento del danno biologico, possa portare, come già dimostra la pratica attuale, ad una vera e propria svalutazione del danno morale, con l'ulteriore prospettiva di gravi iniquità. La presente proposta di legge intende dunque anche per il danno morale affermare come principio guida la necessità di procedere in fase liquidatoria alla personalizzazione del danno morale. Per quanto inerisce poi l'idea di individuare fasce di gravità del danno morale, come ad esempio avviene in Francia, tale via, seppure non prevista nella presente proposta di legge, non è rigettata *in toto*: semplicemente si ritiene che siffatti parametri, che ancora « non » sono stati elaborati in Italia, possano aiutare il giudice in sede di liquidazione, ma non diventare uno strumento per standardizzare il danno morale.

Si rileva che il danno morale è risarcibile sia in relazione al danno biologico

temporaneo sia in relazione all'invalidità temporanea.

Per quanto inerisce il danno biologico, tale categoria viene inserita all'articolo 2059-*bis* del codice civile. Tale danno è definito come pregiudizio derivante dalla violazione dell'integrità fisica e/o psichica, temporanea o permanente, suscettibile di accertamento medico-legale. Viene tuttavia posto l'accento sull'aspetto dinamico di tale danno (articolo 2059-*bis*, terzo comma). Ciò comporta il mantenimento dell'accertamento medico-legale quale condizione imprescindibile per il risarcimento del danno biologico, e la valutazione del danno in punti percentuali come base di partenza per la liquidazione del danno. Tuttavia la liquidazione di tale danno non potrà in alcun modo essere limitata ad un'applicazione automatica della percentuale per il valore del punto indicato nella tabella indicativa nazionale: al contrario, le conseguenze negative della lesione fisica e/o psichica particolari del singolo danneggiato (ad esempio perdita della possibilità di praticare sport, attività culturali, attività sociali, eccetera), quando provate con tutti gli strumenti probatori *de casu* (anche presuntivi), dovranno incidere sulla quantificazione del danno, senza restrizioni all'intervento equitativo del giudice. Il particolare rilievo attribuito nella presente proposta di legge all'aspetto dinamico del danno biologico trova riscontro nel quarto comma dell'articolo 2059-*bis* del codice civile, laddove si precisa che i valori uniformi di base sono « sempre » suscettibili di correzione in via equitativa ai fini della personalizzazione del danno. Inaccettabili sembrano infatti, eventuali limitazioni che impedirebbero al giudice di procedere alla personalizzazione del danno, alla necessaria valorizzazione dell'aspetto dinamico e, in conclusione, alla stessa realizzazione della *restitutio in integrum*. In conclusione non si condivide l'intenzione di arrivare ad una restrizione, quasi totale, del potere discrezionale dei giudici, che, del resto, hanno dimostrato in questi anni di utilizzare tale potere con un certo autocontrollo, senza giungere a li-

quidazioni manifestamente fuori dalla norma e dal sentire sociale.

L'assenza di criteri certi ed uniformi a livello nazionale per la liquidazione del danno alla persona costituisce una delle questioni principali che si pongono in questo settore. La presente proposta di legge condivide pienamente la necessità di giungere per le liquidazioni a parametri uniformi di base per l'intero territorio nazionale, stabiliti dalla tabella indicativa nazionale (articolo 2), la cui applicazione è peraltro prevista espressamente nel nuovo articolo 2059-*bis*, quarto comma, del codice civile. La proposta di legge, in difformità ad altri progetti di legge presentati nella scorsa legislatura, non rinvia la redazione della tabella indicativa nazionale ad una fase successiva all'entrata in vigore della riforma delle disposizioni in materia di danno alla persona, ma ha il pregio di risolvere sin da subito anche questo aspetto, facilitando così gli operatori del settore che non dovranno attendere fasi ulteriori per disporre di parametri uniformi di riferimento. Altro pregio e valore aggiunto di tale impostazione è che non viene sottratta al Parlamento la possibilità di decidere in merito al *quantum* dei risarcimenti, che senz'altro costituisce un punto nevralgico di questa materia. La tabella, che è stata scelta come modello (articolo 2, comma 1), è quella del tribunale di Milano, non perché migliore di altre, ma in quanto la più diffusa sul territorio nazionale (richiamano direttamente questa tabella o si ispirano comunque alla stessa molti tribunali italiani, tra cui ad esempio Asti, Biella, Como, Ferrara, Foggia, Genova, Gorizia, Imperia, Lecco, Messina, Monza, Napoli, Novara, Parma, Pavia, Potenza, Teramo, Trapani, Udine e Varese). La tabella del tribunale milanese è stata inoltre preferita alla tabella indicativa nazionale elaborata dal gruppo del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR) sul danno alla salute, in quanto da un lato comprensiva delle invalidità permanenti fino al 100 per cento e dunque più adatta ad individuare parametri uniformi per tutti i tipi di invalidità, dall'altro lato in quanto da un confronto tra le due tabelle

è emerso che la tabella indicativa nazionale elaborata dal CNR comporterebbe per molti fori un ridimensionamento eccessivo dei valori base del punto, con la conseguenza di ovvi scontenti e di un complessivo mutamento *in peius* del sistema risarcitorio a sfavore delle vittime, peggioramento cui certamente non può tendere la riforma sul danno alla persona. Peraltro la tabella elaborata dal gruppo del CNR si regge su un numero esiguo di sentenze di merito (circa 700), selezionate sulla base di criteri arbitrari e non scientifici. Per il danno biologico da invalidità temporanea (articolo 2, comma 2) si è scelto di indicare solo il valore minimo indicativo per la invalidità temporanea, individuato, sulla base dei vari orientamenti giurisprudenziali, in lire 100 mila. Sempre per i motivi espressi, e cioè per garantire sin da subito l'operatività della riforma, sono stati altresì individuati i valori minimi di risarcimento, di cui all'articolo 2059-*quater* del codice civile, del danno morale dei prossimi congiunti (articolo 2, comma 4). Per quest'ultima ipotesi, non si è preso a riferimento l'orientamento di un particolare giudice, ma è stata operata una media, seppure approssimativa, tra i vari parametri adottati dalle varie corti.

In relazione alle invalidità micropermanenti la presente proposta di legge non prevede alcun tipo di abbattimento da applicare in fase di liquidazione. Ciò in quanto la tabella presa a riferimento prevede già un trattamento diverso per le invalidità minori, essendo i valori minimi per ogni punto di invalidità crescenti in modo più che proporzionale rispetto all'aumento percentuale. La convinzione di fondo è che il problema della valutazione delle invalidità micropermanenti sia soltanto di ordine medico-legale: una volta effettuata la valutazione di tali lesioni in termini percentuali, non si vede per quali motivi vi debba essere per queste un trattamento diverso dalle altre lesioni e decisamente penalizzante.

Sul danno biologico risarcibile *iure successionis* agli eredi (articolo 2059-*ter* del codice civile) la scelta operata nella pre-

sente proposta di legge si basa sul principio basilare che, nel caso di morte del danneggiato, il diritto al risarcimento del danno biologico subito dal danneggiato si trasmette agli eredi. L'impostazione qui seguita è stata quindi di attribuire al bene vita, senza dubbio costituzionalmente tutelato, la giusta importanza anche sotto il profilo risarcitorio. Non si comprende infatti come la morte, che costituisce la massima lesione del diritto alla salute, debba essere sprovvista di quella tutela risarcitoria, che è invece riconosciuta anche a forme lievissime di compromissione dell'integrità psicofisica. Riconoscere tutela risarcitoria al bene vita è l'unica via coerente con il nostro sistema, che collega il risarcimento dei danni alla lesione di beni costituzionalmente garantiti. Del resto, se tizio subisce un danno biologico e poi muore per cause indipendenti dall'evento lesivo, il diritto di risarcimento di tale danno biologico pacificamente trapassa agli eredi. Si è altresì respinta la soluzione, seguita da alcuni giudici di merito, di liquidare, con un non condivisibile automatismo e peraltro a prescindere dall'arco di tempo di sopravvivenza della vittima, il danno biologico *iure successionis* nella misura corrispondente al 100 per cento di invalidità biologica, dovendo invece tale somma venire modificata in relazione alle aspettative di vita della vittima prima dell'evento lesivo. Inoltre la soluzione seguita nella presente proposta di legge permette di superare la questione relativa alla individuazione dell'arco di tempo apprezzabile tra l'evento lesivo e il decesso, potendo il risarcimento avere luogo anche nell'ipotesi di morte immediata o quasi istantanea e dovendo il giudice considerare in concreto l'entità delle sofferenze intercorse nel periodo di sopravvivenza, sofferenze che possono altresì avere luogo in un arco di tempo limitato a poche ore o giorni. La necessità di norme chiare in materia è evidente se solo si considerano la grave difformità di giudizi e decisioni e l'ingiusta disparità di trattamento che la mancata previsione legislativa comporterebbero. Infatti, come dimostra la prassi delle corti, alcuni giu-

dici di merito, senza l'ausilio di chiare ed espresse indicazioni sui criteri da adottare in sede di liquidazione del danno biologico *iure successionis*, continuerebbero a liquidare tale danno nella misura pari al 100 per cento di invalidità, mentre altri giudici di merito si limiterebbero a corrispondere somme decisamente ristrette, con la conseguenza di notevoli differenze da corte a corte.

Sui danni riflessi da uccisione (articolo 2059-*quater* del codice civile) la presente proposta di legge si pone in linea con l'orientamento giurisprudenziale, in base al quale sono risarcibili per la perdita del congiunto il danno morale e, laddove sussista una menomazione fisica o psichica accertata, il danno biologico. La presente proposta di legge diverge tuttavia da precedenti progetti di legge della XIII legislatura sotto più aspetti, tra cui l'identificazione dei legittimati attivi ed i parametri di liquidazione del danno morale da perdita del congiunto. Sotto il primo profilo (articolo 2059-*quater*, secondo e terzo comma, del codice civile) ai prossimi congiunti viene equiparato chiunque sia stato legato al defunto da un intenso, stabile e duraturo legame affettivo. Si è dunque scelto nella presente proposta di legge, di non disciplinare, neppure a livello presuntivo, la convivenza *more uxorio*, essendo la questione inerente tale figura ancora apertissima e richiedendo la stessa un intervento legislativo di più ampio respiro, che sia sistematico e non settoriale. Siffatta scelta di fondo ha portato a spostare così l'oggetto della protezione dal mero legame formale a quello sostanziale dell'intensità e della stabilità del legame affettivo intercorso, oggetto di prova e di apprezzamento da parte del giudice. Viene inoltre previsto il diritto al risarcimento in capo al figlio, già concepito al momento dell'evento lesivo, ma nato successivamente, sembrando siffatta soluzione coerente con l'importanza, anche sotto il profilo risarcitorio, attribuita dal nostro ordinamento alla famiglia, ed essendosi verificati in questo particolare ambito non pochi contrasti giurisprudenziali. Peraltro, tale scelta è

ispirata ai recenti sviluppi della giurisprudenza, che ha allargato la protezione risarcitoria al nascituro. In relazione al secondo aspetto, come già osservato, vengono indicati, per garantire sin da subito l'operatività della riforma, i valori minimi per il risarcimento (articolo 2, comma 4). I parametri minimi, individuati sulla base media delle somme indicate nelle varie tabelle attualmente in uso, sono suddivisi, come già le tabelle prese a riferimento, sulla base del tipo del grado di parentela. Si deve tuttavia tenere presente che il giudice potrà superare tali « graduatorie degli affetti », fondate su criteri prettamente presuntivi, giungendo dunque a superare, ad esempio, la presunzione per cui il danno morale sofferto per la perdita del coniuge è superiore a quello per la perdita del genitore.

Sui danni riflessi da lesione del congiunto (articolo 2059-*quater* del codice civile) la presente proposta di legge, condividendo i principi affermati dalla Cassazione (sentenza n. 4186 del 1998), riconosce in capo ai legittimati attivi, di cui al secondo e terzo comma dell'articolo 2059-*quater* del codice civile, il diritto al risarcimento anche nell'ipotesi in cui la vittima principale sopravviva all'evento lesivo. La scelta operata nella presente proposta di legge è stata di non porre limiti al risarcimento del danno morale da lesione del congiunto. Non sono individuate somme minime per il risarcimento del danno morale da lesione del congiunto, essendo le variabili incidenti sulla liquidazione di questo danno troppo numerose e diverse da caso a caso: del resto, la via di una standardizzazione del danno in questo campo avrebbe comportato di scegliere se collocare tale risarcimento sotto, sullo stesso livello o al di sopra di quanto risarcito per la perdita del congiunto, scelta che è meglio lasciare alla discrezionalità e al libero apprezzamento dei giudici, più adatti, rispetto ad una rigida norma di legge, a personalizzare caso per caso il danno e a dare giusto rilievo alla protezione della famiglia.

## PROPOSTA DI LEGGE

—

## ART. 1.

*(Danni non patrimoniali).*

1. Nel libro quarto del codice civile, dopo l'articolo 2058 del titolo IX è aggiunto il seguente titolo: «IX-bis (*Danni non patrimoniali*)», comprendente gli articoli da 2059 a 2059-*quater* che sostituiscono l'articolo 2059 del medesimo codice, introdotti dal comma 2 del presente articolo.

2. L'articolo 2059 del codice civile è sostituito dai seguenti:

«ART. 2059. (*Danno morale*). — Per danno morale si intende qualsiasi pregiudizio ingiusto, che non rientri nelle categorie del danno patrimoniale e del danno biologico.

Il danno morale è liquidato dal giudice in via equitativa, tenuto conto della natura del diritto leso, della condotta del responsabile e dell'effettiva incidenza del fatto sul danneggiato.

ART. 2059-bis. (*Danno biologico*). — Per danno biologico si intende il pregiudizio derivante dalla violazione dell'integrità fisica o psichica, temporanea o permanente, suscettibile di accertamento medico-legale.

Il risarcimento del danno biologico prescinde dall'incidenza della violazione sulla capacità del danneggiato di produrre reddito.

Nella liquidazione del danno biologico il giudice tiene conto sia della violazione dell'integrità fisica o psichica in sé considerata, sia delle eventuali alterazioni che tale danno produce sulla vita del danneggiato.

Per la liquidazione del danno biologico si deve fare riferimento ai valori minimi indicati nella tabella indicativa nazionale, comunque suscettibili di correzione anche

in via equitativa ai fini della personalizzazione del danno.

ART. 2059-ter. (*Danno biologico degli eredi*). — Nel caso di morte del danneggiato il diritto al risarcimento del danno biologico subito dal danneggiato si trasmette agli eredi.

Qualora la morte del danneggiato sia la conseguenza delle lesioni cagionate dal responsabile, il giudice liquida in via equitativa agli eredi il danno biologico sofferto dalla vittima tenendo conto dei seguenti elementi valutati nel loro complesso:

- 1) perdita del bene vita;
- 2) età della vittima al momento del decesso;
- 3) aspettative di vita della vittima principale al momento dell'evento lesivo;
- 4) durata ed entità delle sofferenze intercorse tra l'evento lesivo e il decesso.

ART. 2059-quater. (*Danno biologico e danno morale dei prossimi congiunti*). — Nel caso in cui il danneggiato muoia in conseguenza delle lesioni, oppure subisca delle lesioni comportanti gravi alterazioni anatomiche o psichiche, perdita dell'uso di organi o perdita di funzioni essenziali, i prossimi congiunti hanno diritto ad agire, oltre che per il danno patrimoniale, per il risarcimento del loro danno biologico o del loro danno morale.

Ai sensi del primo comma, per prossimi congiunti si intendono:

- 1) il coniuge;
- 2) i figli, anche adottivi;
- 3) i figli già concepiti al momento dell'evento lesivo, ma nati successivamente;
- 4) le sorelle e i fratelli;
- 5) i genitori.

È equiparato ai prossimi congiunti di cui al secondo comma chiunque sia legato al defunto o al danneggiato principale da un intenso, stabile e duraturo legame affettivo ».

## ART. 2.

*(Tabella indicativa nazionale).*

1. I valori minimi per la liquidazione del danno biologico da invalidità permanente di cui all'articolo 2059-*bis* del codice civile, sono riportati nella tabella indicativa nazionale di cui all'allegato 1 annesso alla presente legge.

2. Il danno biologico temporaneo da invalidità temporanea inferiore al 100 per cento deve essere liquidato in misura corrispondente alla percentuale di invalidità riconosciuta per ciascun giorno, ferme restando le eventuali correzioni in via equitativa. Per il danno biologico da invalidità temporanea totale il valore minimo è di lire 100 mila per giorno, pari a 51,65 Euro.

3. Per il risarcimento del danno morale derivante da danno biologico opera la presunzione del rapporto, nella misura compresa tra un mezzo ed un terzo, tra lo stesso ed il danno biologico, temporaneo o permanente, ferma restando la possibilità del giudice di superare, in via equitativa, tale presunto rapporto, avendo riguardo ad ogni circostanza idonea a supportare una liquidazione più elevata del danno morale, anche indipendentemente dalla somma risarcita a titolo di danno biologico.

4. I valori di riferimento per la liquidazione del danno morale di un congiunto di cui all'articolo 2059-*quater* del codice civile sono riportati nella tabella indicativa nazionale di cui all'allegato 2 annesso alla presente legge.

## ART. 3.

*(Criteri di aggiornamento della tabella indicativa nazionale).*

1. Il Ministro della giustizia aggiorna, con proprio decreto, i valori monetari relativi ai risarcimenti dei danni biologici e morali riportati nelle tabelle indicative nazionali di cui ai commi 1 e 4 dell'articolo 2, sulla base della media del tasso di



inflazione registrato nei tre anni precedenti all'ultimo aggiornamento delle medesime tabelle, tenendo conto dell'andamento delle liquidazioni giudiziarie a titolo di danno biologico e di danno morale.

2. L'aggiornamento periodico dei valori monetari di cui al comma 1 deve avvenire con cadenza massima triennale.

ALLEGATO 1  
(v. articolo 2, comma 1)

Tabella indicativa nazionale del danno biologico  
da invalidità permanente.

Coefficienti	Moltiplicativi	Coefficienti	Moltiplicativi
Età	Coeff. Moltip.	Età	Coeff. Moltip.
1	1,000	32	0,845
2	0,995	33	0,840
3	0,990	34	0,835
4	0,985	35	0,830
5	0,980	36	0,825
6	0,975	37	0,820
7	0,970	38	0,815
8	0,965	39	0,810
9	0,960	40	0,805
10	0,955	41	0,800
11	0,950	42	0,795
12	0,945	43	0,790
13	0,940	44	0,785
14	0,935	45	0,780
15	0,930	46	0,775
16	0,925	47	0,770
17	0,920	48	0,765
18	0,915	49	0,760
19	0,910	50	0,755
20	0,905	51	0,750
21	0,900	52	0,745
22	0,895	53	0,740
23	0,890	54	0,735
24	0,885	55	0,730
25	0,880	56	0,725
26	0,875	57	0,720
27	0,870	58	0,715
28	0,865	59	0,710
29	0,860	60	0,705
30	0,855	61	0,700
31	0,850	62	0,695

Coefficienti	Moltiplicativi
Età	Coeff. Moltip.
63	0,690
64	0,685
65	0,680
66	0,675
67	0,670
68	0,665
69	0,660
70	0,655
71	0,650
72	0,645
73	0,640
74	0,635
75	0,630
76	0,625
77	0,620
78	0,615
79	0,610
80	0,605
81	0,600

Coefficienti	Moltiplicativi
Età	Coeff. Moltip.
82	0,595
83	0,590
84	0,585
85	0,580
86	0,575
87	0,570
88	0,565
89	0,560
90	0,555
91	0,550
92	0,545
93	0,540
94	0,535
95	0,530
96	0,525
97	0,520
98	0,515
99	0,510
100	0,505

## XIV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Percentuale di invalidità	Valore minimo del punto in migliaia di lire	Valore minimo del punto in Euro	Danno in Lire	Danno in Euro
1	1.600	826,33	1.600	826,33
2	1.700	877,98	3.400	1.755,95
3	1.800	929,62	5.400	2.788,87
4	1.900	981,27	7.600	3.925,07
5	2.000	1.032,91	10.000	5.164,57
6	2.200	1.136,21	13.200	6.817,23
7	2.400	1.239,50	16.800	8.676,48
8	2.600	1.342,79	20.800	10.742,30
9	2.800	1.446,08	25.200	13.014,71
10	3.000	1.549,37	30.000	15.493,71
11	3.138	1.620,64	34.513	17.824,48
12	3.275	1.691,40	39.300	20.296,76
13	3.413	1.762,67	44.363	22.911,58
14	3.550	1.833,42	49.700	25.667,91
15	3.688	1.904,69	55.313	28.566,78
16	3.825	1.975,45	61.200	31.607,16
17	3.963	2.046,72	67.363	34.790,09
18	4.100	2.117,47	73.800	38.114,52
19	4.238	2.188,74	80.513	41.581,49
20	4.375	2.259,50	87.500	45.189,98
21	4.513	2.330,77	94.763	48.941,01
22	4.650	2.401,52	102.300	52.833,54
23	4.788	2.472,80	110.113	56.868,62
24	4.925	2.543,55	118.200	61.045,20
25	5.063	2.614,82	126.563	65.364,33
26	5.200	2.685,58	135.200	69.824,97
27	5.338	2.756,85	144.113	74.428,15
28	5.475	2.827,60	153.300	79.172,84
29	5.613	2.898,87	162.763	84.060,07
30	5.750	2.969,63	172.500	89.088,81
31	5.888	3.040,90	182.513	94.260,10
32	6.025	3.111,65	192.800	99.572,89
33	6.163	3.182,92	203.363	105.028,22
34	6.300	3.253,68	214.200	110.625,07

## XIV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Percentuale di invalidità	Valore minimo del punto in migliaia di lire	Valore minimo del punto in Euro	Danno in Lire	Danno in Euro
35	6.438	3.324,95	225.313	116.364,45
36	6.575	3.395,70	236.700	122.245,35
37	6.713	3.466,98	248.363	128.268,78
38	6.850	3.537,73	260.300	134.433,73
39	6.988	3.609,00	272.513	140.741,22
40	7.125	3.679,76	285.000	147.190,22
41	7.263	3.751,03	297.763	153.781,75
42	7.400	3.821,78	310.800	160.514,80
43	7.538	3.893,05	324.113	167.390,39
44	7.675	3.963,81	337.700	174.407,49
45	7.813	4.035,08	351.563	181.567,14
46	7.950	4.105,83	365.700	188.868,29
47	8.088	4.177,10	380.113	196.311,98
48	8.225	4.247,86	394.800	203.897,18
49	8.363	4.319,13	409.763	211.624,93
50	8.500	4.389,88	425.000	219.494,18
51	8.633	4.458,57	440.278	227.384,61
52	8.761	4.524,68	455.577	235.285,88
53	8.885	4.588,72	470.221	243.199,55
54	9.004	4.650,18	486.221	251.112,19
55	9.119	4.709,57	501.545	259.026,37
56	9.230	4.766,90	516.852	266.931,78
57	9.336	4.821,64	532.141	274.827,89
58	9.438	4.874,32	547.398	282.707,47
59	9.536	4.924,93	562.612	290.564,85
60	9.630	4.973,48	577.776	298.396,40
61	9.720	5.019,96	592.890	306.202,13
62	9.805	5.063,86	607.935	313.972,22
63	9.887	5.106,21	622.906	321.704,10
64	9.966	5.147,01	637.805	329.398,79
65	10.040	5.185,23	652.600	337.039,77
66	10.111	5.221,90	667.326	344.645,11
67	10.178	5.256,50	681.926	352.185,39
68	10.242	5.289,55	696.456	359.689,51
69	10.303	5.321,06	710.907	367.152,82

## XIV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Percentuale di invalidità	Valore minimo del punto in migliaia di lire	Valore minimo del punto in Euro	Danno in Lire	Danno in Euro
70	10.360	5.350,49	725.200	374.534,54
71	10.414	5.378,38	739.394	381.865,13
72	10.465	5.404,72	753.480	389.139,94
73	10.512	5.428,99	767.376	396.316,63
74	10.557	5.452,24	781.218	403.465,42
75	10.599	5.473,93	794.925	410.544,50
76	10.638	5.494,07	808.488	417.549,20
77	10.674	5.512,66	821.898	424.474,89
78	10.709	5.530,74	835.302	431.397,48
79	10.739	5.546,23	848.381	438.152,22
80	10.768	5.561,21	861.440	444.896,63
81	10.794	5.574,64	874.314	451.545,50
82	10.818	5.587,03	887.076	458.136,52
83	10.841	5.598,91	899.803	471.176,02
84	10.861	5.609,24	912.324	471.176,02
85	10.879	5.618,53	924.715	477.575,44
86	10.895	5.626,80	936.970	483.904,62
87	10.910	5.634,54	949.170	490.205,39
88	10.923	5.641,26	961.224	494.430,77
89	10.935	5.647,46	973.215	502.623,60
90	10.945	5.652,62	985.050	508.735,87
91	10.954	5.657,27	996.814	514.811,47
92	10.962	5.661,40	1.008.504	520.848,85
93	10.969	5.665,02	1.020.117	526.846,46
94	10.975	5.668,11	1.032.650	532.802,76
95	10.980	5.670,07	1.043.100	538.716,19
96	10.985	5.673,28	1.054.560	544.634,79
97	10.989	5.675,34	1.065.933	550.508,45
98	10.993	5.677,41	1.077.314	556.386,25
99	10.996	5.678,96	1.088.604	562.217,05
100	11.000	5.681,03	1.100.000	568.102,59

ALLEGATO 2  
(v. articolo 2, comma 4)

Tabella indicativa nazionale del danno morale  
in caso di morte dei prossimi congiunti ed equiparati.

Al coniuge convivente o stabile convivente di fatto	Da 80 a 270 milioni di lire (da 41.316,55 a 139.443,36 Euro)	Valore <i>standard</i> 175 milioni di lire (90.379,96 Euro)
Al figlio	Da 50 a 200 milioni di lire (da 25.822,85 a 103.291,38 Euro) (considerando: età, convivenza, elemento affettivo, situazione di famiglia, sopravvivenza dell'altro genitore)	Valore <i>standard</i> 125 milioni di lire (64.557,11 Euro)
Alla coppia di genitori (anche se divorziati)	Da 70 a 170 milioni di lire ciascuno (da 36.151,98 a 87.797,67 Euro)	Valore <i>standard</i> 120 milioni di lire (61.974,83 Euro)
Al genitore singolo	Da 105 a 255 milioni di lire (da 54.22,97 a 131.695,50 Euro)	Valore <i>standard</i> di 180 milioni di lire (92.962,24 Euro)
Al fratello	Da 20 a 55 milioni di lire (da 10.329,14 a 28.405,13 Euro) (tenuto conto dell'età, del numero dei fratelli, della convivenza, della qualità del rapporto)	Valore <i>standard</i> 37,5 milioni di lire (19.367,13 Euro)
Alle persone equiparate ai prossimi congiunti, compresi gli ascendenti	Da 20 a 55 milioni di lire (da 10.329,14 a 28.405,13 Euro) (tenuto conto dell'età, della convivenza, della qualità del rapporto)	Valore <i>standard</i> 37,5 milioni di lire (19.367,13 Euro)

Lire 500 = € 0,26



\*14PDL0008550\*